CITTA' DI MONREALE
(Città Metropolitana di Palermo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 55/IE **ORIGINALE**

OGGETTO: Gestione del S.I.I. nell'ambito del territorio del Comune di Monreale. Adesione alla compagine societaria in AMAP s.p.a. Approvazione dello Statuto, autorizzazione acquisto quote societarie e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società AMAP s.p.a., ex art.4, comma 11, della L.R. n.19/2015, per la durata prevista dall'art.151, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.152/2016.

L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di settembre, alle ore 16.30 e seguenti, nella Sala Gaetano Millunzi del Collegio di Maria Fondazione Greco Carlino di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta d'urgenza, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. M. Intravaia.

Partecipa il Segretario Generale Dott. F. M. Fragale.

Si dà atto della presenza degli Assessori Grippi e Pupella.

Il Presidente chiama l'appello.

	CONSIGLIERI					**CONSIGLIERI**			
1	Alduina	Santina	P		13	Mannino	Giulio	P	
2	Capizzi	Pietro		A	14	Micalizzi	Mario		A
3	Costantini	Fabio	P		15	Mirto	Davide		A
4	Davì	Ignazio		A	16	Naimi	Paola	P	
5	Di Verde	Giuseppe	P		17	Noto	Andrea		A
6	Ferreri	Rosario	P		18	Oddo	Riccardo	P	
7	Giuliano	Antonella	P		19	Pillitteri	Flavio	P	
8	Intravaia	Marco	P		20	Russo	Sandro	P	
9	La Barbera	Francesco	P		21	Sardisco	Letizia	P	
10	La Corte	Giuseppe	P		22	Terzo	Silvio	P	
11	Lo Coco	Giuseppe	P		23	Venturella	Angelo	P	
12	Lo Verso	Fabrizio	P		24	Vittorino	Girolamo	P	

Risultano presenti n. 19 Consiglieri e n. 5 assenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO,

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 *bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiara che nella istruttoria e predisposizione del presente atto non si trova in conflitto di interessi, anche potenziale,

sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO:

Che l'art.147, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., stabilisce che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art.143, comma 1, del medesimo decreto;

Che l'art.147, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., stabilisce che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;

Che l'art.149/bis, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., prevede che l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L'affidamento diretto può avvenire in favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale;

Che, ai sensi della delineata normativa, il Comune di Monreale ricade e appartiene all'ambito territoriale A.T.O. 1 - Palermo, oggi in liquidazione;

Che con Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, *"Disciplina in materia di risorse idriche"*, pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato, tra l'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato e in specie in materia di affidamento del medesimo servizio;

Che, in particolare, l'art. 4, comma 9, della citata Legge Regionale consente alle società di gestione a capitale interamente pubblico, qual è l'AMAP S.p.A, di continuare a gestire il servizio affidato dall'Ente o dagli Enti pubblici titolari del relativo capitale sociale nella permanente ricorrenza dei requisiti previsti dallo stesso succitato comma 9 e ciò previa delibera dell'Organo Consiliare che definisca la nuova durata dell'affidamento del SII, attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:

- divieto di cessione di quota di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
- esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
- obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;

Che l'art. 4, comma 10, della L.R. 19/2015 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'ente o gli enti pubblici territoriali titolari del capitale sociale delle società, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, attestano la sussistenza dei requisiti di cui all'art.9, apportando dove occorra, modifica degli statuti e definendo la nuova durata dell'affidamento del S.I.I. alle predette società;

Che il comma 11 dell'art.4 della citata L.R. 19/2015 prevede che le dette società possano assumere la gestione del SII anche in favore degli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale ovvero della Città Metropolitana di riferimento, ampliando la propria compagine sociale agli Enti Locali interessati;

Che, in applicazione della citata normativa, il Comune di Palermo con la deliberazione del proprio Consiglio Comunale n. 439 del 12 novembre 2015, ha proceduto a disporre il nuovo affidamento del SII all'AMAP S.p.A per la durata di trenta anni, come previsto dall'art.151, comma 2, lettera b del D.Lgs.152/2016, ossia sino al 31 dicembre 2045;

Che con la stessa deliberazione del Consiglio Comunale, al fine di perfezionare l'affidamento definitivo del SII da parte degli altri Comuni gestiti in via transitoria dalla detta società e in attuazione di quanto stabilito nel provvedimento di affidamento temporaneo, ha modificato lo statuto della società pubblica ed è stato autorizzato l'ingresso degli stessi Enti Locali territoriali nel capitale sociale dell'AMAP S.P.A;

Che, in merito, il Consiglio Comunale di Palermo, con la deliberazione di che trattasi, ha riservato agli Enti Pubblici Territoriali ricompresi nell'ATO 1 Palermo una partecipazione pari al 49% del capitale sociale dell'AMAP S.p.A, partecipazione questa che AMAP S.p.A. si è dichiarata pronta a offrire in sottoscrizione, mediante emissione di nuove azioni, ai medesimi Comuni, invitandoli ad adottare i dovuti provvedimenti di autorizzazione per l'acquisizione delle azioni, nel numero e al corrispettivo espresso in euro da precisarsi nel medesimo provvedimento autorizzativo, autorizzando contestualmente l'affidamento definitivo del S.I.I. alla stessa AMAP s.p.a ai sensi dell'art.4, comma 11, della L.R. n. 19/2015 e per la durata prevista dall'art. 151, comma 2, del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., fino al 31.12.2045;

Che in data 16.12.2015 l'Assemblea Straordinaria di AMAP s.p.a. ha autorizzato l'aumento del capitale sociale mediante sottoscrizione di nuove azioni riservate ai Comuni dell' A.T.O. 1 Palermo, ovvero della Citta Metropolitana di Palermo, aumentandolo da € 25.576.000,00 ad € 26.576.000,00, mediante un aumento di € 1.000.000,00 mediante sottoscrizione di azioni di nuova emissione del valore nominale di € 1,00 ciascuna, con sovraprezzo di € 1,00 per ogni azione e quindi per un complessivo importo di € 2,00 per ogni azione, con riserva per i Comuni ricompresi nell'Ambito Territoriale Ottimale di riferimento;

Che con deliberazione n.10 del 27/09/2018 dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo sono state stabilite le modalità di affidamento della gestione del S.I.I. nell'ATO Palermo;

PRESO ATTO della normativa nazionale di derivazione comunitaria (D.Lgs 152/2006) declinata a livello regionale dalla L.R. n.19/2015, come interpretata dalla Circolare prot.n. 4586/GAB del 18/05/2017 dell'Assessorato Regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, recante: "Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - Legge regionale 11 agosto 2015 n.19 – sentenza della Corte Costituzionale n.93 del 4 maggio 2017- Adempimenti delle Assemblee Territoriali Idriche- Atto di indirizzo", con la quale si è affermato che "*..la gestione del servizio idrico integrato risulta imperniato sul principio dell'unità della gestione...*";

TENUTO CONTO:

Che attualmente il Comune di Monreale gestisce direttamente il Servizio Idrico Integrato, sia nel centro urbano che nelle frazioni di Aquino, San Martino delle Scale, Pioppo e Grisi, a eccezione della Frazione di Villaciambra, dove il servizio è assicurato dall'Acquedotto Consortile del Biviere;

Che le reti idriche e fognarie in dotazione al Comune di Monreale necessitano di interventi straordinari di potenziamento, ampliamento e ammodernamento al fine di garantire un miglior servizio ai cittadini;

Che il servizio idrico comunale infatti, per carenza di fonti di approvvigionamento e serbatoi di accumulo, viene garantito solo nelle ore antimeridiane e nei periodi estivi l'erogazione avviene anche a giorni alterni;

Che, a seguito di ricerche idriche effettuate negli anni passati, è stata individuata una fonte di approvvigionamento in contrada Aglisotto, nella frazione di Pioppo, attualmente non sfruttata in quanto necessita realizzare una condotta adduttrice che dalla sorgente possa fare arrivare le acque nella frazione stessa;

Che nella frazione di Grisi, rientrante nel bacino del Golfo di Castellammare, necessita adeguare l'impianto di depurazione alla corrente normativa in materia di reflui urbani;

Che, nell'ambito dell'operazione di salvaguardia del bacino del Fiume Oreto, necessita realizzare un tratto di collettore fognario che colleghi la rete fognaria della frazione di Pioppo a impianti di depurazione delle acque reflue urbane del Comune di Palermo;

Che nell'ultima programmazione comunale degli interventi infrastrutturale inerenti il S.I.I., si prevede prioritariamente la realizzazione dei seguenti progetti:

- Completamento, adeguamento e manutenzione dell'impianto di depurazione di Monreale - €300.000,00;
- Realizzazione di un tratto di fognatura sulla S.S. 186 – tratto cimitero comunale - € 160.000,00;
- Adeguamento impianto di depurazione di Grisì – € 272.440,00;
- Realizzazione collettore fognario di convogliamento reflui della frazione di Pioppo alla rete di Palermo per il disinquinamento dell'Oreto - € 4.500.000.00;
- Realizzazione collettore fognario di convogliamento reflui della frazione di Pioppo alla rete di Palermo per il disinquinamento dell'Oreto – I stralcio € 350.000,00;
- Costruzione condotta adduttrice in Giacalone - € 1.953.000,00;

Che il Comune di Monreale attualmente è in stato di dissesto finanziario ed è quasi del tutto impossibilitato a destinare risorse di bilancio per la realizzazione delle suddette infrastrutture, riuscendo al momento a garantire solo la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti;

Che alcuni degli interventi infrastrutturali anzi indicati hanno rilevanza e interesse territoriale sovracomunale e potranno trovare possibilità di realizzazione con il passaggio della gestione del S.I.I. ad AMAP S.p.A.;

Che, per ciò che concerne le tariffe per il S.I.I., con deliberazione n. 9 dell'11 ottobre 2019 l'Assemblea Territoriale Idrica Palermo ha fissato la misura degli adeguamenti delle tariffe del Servizio Idrico Integrato da applicare a seguito dell'intervenuta approvazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA), giusta delibera n. 276/2019/R/IDR del 25 giugno 2019, adeguamenti adottati all'esito della complessa istruttoria avviata dalla stessa ARERA in parola è stato fissato in misura inferiore ai valori massimi approvati da ARERA (9% per il 2018 + il 9% per 2019), ossia nel 6,5% per il 2018 e in un ulteriore 6,5% per l'anno 2019. Le tariffe così adeguate sono state applicate dall'AMAP S.p.A a partite dal mese di novembre 2019, inoltre, in applicazione della Delibera ARERA 665/2017R/IDR del 28 settembre 2017 e della deliberazione dell'ATI Palermo n. 4 del 12 aprile 2019 è stata già recepita una nuova articolazione tariffaria;

Che con deliberazione n. 17/IE del 30.01.2018 la Giunta Municipale del Comune di Monreale ha approvato la "Carta del Servizio Idrico Integrato";

Che l'Amministrazione comunale, in adeguamento alla vigente normativa, ritiene utile, necessario e funzionale che il S.I.I. comunale venga gestito secondo la prospettata normativa regionale che prevede il passaggio di gestione ad AMAP S.p.A.;

ATTESO:

Che per il passaggio del S.I.I. al gestore unico AMAP S.p.A. è necessario che l'Organo consiliare:

- approvi lo statuto dell'AMAP S.p.A., come modificato con delibera n. 439 del 12.11.2015 adottata dal consiglio Comunale di Palermo;
- autorizzi il rappresentante dell'Ente a procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali, a seguito degli adempimenti da parte della Giunta municipale di cui all'art. 5 della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39;
- autorizzi il definitivo affidamento del Servizio Idrico Integrato ad AMAP S.p.A.;
- autorizzi e dia mandato al dirigente dell'Area competente di adottare tutti gli atti di gestione connessi e consequenziali al presente atto e strumentali all'acquisizione delle azioni ed all'affidamento del S.I.I. ad AMAP S.p.A.;

RITENUTO NECESSARIO:

per quanto sopra, sottoporre al competente Organo Consiliare l'approvazione della cessione del S.I.I. al Gestore Unico, AMAP S.p.A., ai fini anche dell'acquisizione delle azioni della predetta Società, e disporre, nel contempo, in favore della medesima società, ai sensi del richiamato art.4 comma 11 della LR. n.19/15, l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato sino al 31 dicembre 2045, ai sensi dell'art.151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., durata questa necessaria a ricercare condizioni di sostenibilità economica e finanziaria degli impegni derivanti dall'affidamento definitivo del S.I.I.;

Che, a seguito dell'adozione del presente atto da parte del Consiglio Comunale, si renderà necessario, da parte della Giunta municipale, a norma e in esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 16 ottobre 1997, n. 39, a mente del quale "*La competenza a deliberare la sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'articolo 32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è attribuita alle giunte degli enti locali.*";

Che, conseguentemente, a seguito dell'approvazione della presente proposta di deliberazione da parte del Consiglio Comunale, i competenti Uffici della Amministrazione Comunale sono onerati dal dare avvio alle procedure finalizzate all'affidamento del S.I.I. e alla formalizzazione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, necessaria per disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società;

DATO ATTO:

- che con l'affidamento del S.I.I. in favore dell'AMAP S.p.A. questo Ente provvederà a trasferire alla stessa Azienda eventuali mezzi, attrezzature e quant'altro afferente al medesimo servizio;
- che in mancanza del trasferimento del suddetto servizio non si darà luogo alla cessazione della gestione in capo al Comune;
- che il Comune di Monreale attualmente, nel proprio territorio, è autorizzato all'attingimento di acque pubbliche dalle seguenti risorse idriche:
  - Sorgente Favara
  - Sorgente Cerasa
  - Sorgente Giacalone
  - Sorgente Nuci Muddisi/Testa dell'Acqua
  - Sorgente Dammusi (Grisi)
  - Sorgente Fontana Fredda
  - Pozzo Boarra 1
  - Pozzo Boarra 2
  - Pozzo Burbi 1
  - Pozzo Burbi 2
  - Pozzo ex EAS
  - Pozzo Rinazzo
  - Pozzo Renda 1 (Giacalone)
  - Pozzo Valle Tajo
- che la portata d'acqua delle risorse anzi individuate, non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno cittadino, pertanto, il Comune di Monreale da tempo sfrutta la fornitura di acqua potabile proveniente dal Pozzo Termini, mediante contratto d'affitto di immobili e attrezzature per un costo mensile di € 1.500.00 oltre IVA;
- che la fornitura viene effettuata mediante una fitta rete di condotte adduttrici che collegano sorgenti e pozzi con i vari serbatoi di accumulo dislocati nel territorio comunale;
- che, per quanto sopra rappresentato, il gestore unico AMAP S.p.A. dovrà garantire al centro urbano di Monreale e Frazioni una fornitura non inferiore a quella attuale e dovrà, oltre che acquisire le reti, ed eventualmente mezzi e personale, anche subentrare al Comune nel contratto vigente con la ditta

Termini Girolamo s.a.s per lo sfruttamento del Pozzo Termini che, allo stato attuale, fornisce una consistente e fondamentale quantità giornaliera d'acqua (35 lt. al sec.);

VISTO l'atto di diffida e messa in mora pervenuto al Comune da parte di Regione Siciliana – Assemblea Territoriale Idrica Palermo - introitata al prot. n. 9673 del 15 maggio 2020, avente ad oggetto: *Servizio Idrico integrato – Sentenza n.93/2017 della Corte Costituzionale- Piena applicabilità in ambito regionale del quadro normativo statale- art.147, comma 2 bis D.lgs. n.152/2006 – Accertamento gestioni comunali salvaguardate. Diffida. Nota prot. 18795 del 12.05.2020;*

TENUTO CONTO che il Comune di Monreale è in stato di dissesto finanziario, dichiarato con deliberazione consiliare n.7 del 12.03.2018 e che attualmente opera ai sensi dell'art.250 del T.U.E.L;

TENUTO CONTO, inoltre, dei rilievi e delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati che, con nota prot. n. 91155 del 6 luglio 2021, invita questo Ente ad approvare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2022 entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione di detta nota, previa adozione di talune misure e azioni;

PRESO ATTO che, tra le misure indicate dal Ministero dell'Interno, "*...al fine di fronteggiare il suesposto quadro finanziario si conferma che l'ente dovrà con sollecitudine programmare una politica di bilancio improntata al perseguimento nel breve medio periodo degli obiettivi qui elencati a titolo non esaustivo:*

... l'esternalizzazione della gestione del servizio idrico integrato, ad oggi di fatto caratterizzato da gravi carenze organizzative soprattutto sul piano di una sana ed equilibrata gestione, in fase di realizzazione, dei costi e dei ricavi. La carente gestione delle entrate del servizio genera, infatti, di fatto un consistente accantonamento al FCDE che comprime i poteri di spesa dell'ente intaccando i livelli dei servizi indispensabili. Si ritiene inoltre che tale esternalizzazione dovrebbe essere valutata anche in ragione della cogente legislazione in tema di gestione del servizio in ATO, e tenuto altresì conto, sotto tale profilo, dell'appartenenza del comune di Monreale all'ATI Idrica Palermo alla quale contribuisce con il sostenimento di ingenti spese di funzionamento pari a circa euro 28.000,00;

VISTO l'art.42 del D.lgs. 267/2000, come introdotto nell'OREL della Regione Siciliana con L.r. 48/1991, art. 1, comma 1, lett. e) di recepimento con modificazioni dell'art. 32 della L. 142/1990, a mente del quale "*Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) ... la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione*";

VISTA la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "*Disciplina in materia di risorse idriche*", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015;

VISTO l'articolo 5 della Legge Regionale n° 39 del 16/10/1997;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO lo Statuto dell'AMAP S.p.A;

VISTO l'ordinamento amm.vo degli EE.LL.;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DI CEDERE la gestione del Servizio Idrico Integrato e l'affidamento della stessa al Gestore Unico d'ambito dell'ATO di Palermo, AMAP s.p.a. di cui alla deliberazione dell'Assemblea Territoriale Idrica di Palermo n.10 del 27/09/2018, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 19/2015 e s.m.i..

DI APPROVARE lo Statuto della società AMAP S.p.A., come modificato con la delibera del Consiglio Comunale di Palermo n.439 del 12.11.2015, formato da 30 articoli, allegato in copia al presente provvedimento.

DI APPROVARE la carta del Servizio Idrico Integrato già approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 1 Palermo dell'11/10/2019, che definisce gli impegni che la Società AMAP S.p.A. assume verso i propri utenti nella gestione del servizio idrico integrato. Essa fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio, fornisce gli indicatori di qualità del servizio e sottolinea l'attenzione alla necessità dell'utenza.

DI AUTORIZZARE l'acquisizione delle azioni dell'AMAP S.p.A., con sede in Palermo Via Volturno, 2, Codice Fiscale e Partita IVA 04797200823 – Registro Imprese Palermo n. 53832/1999 – R.E.A. Palermo n. 217770, per un corrispettivo complessivo di € 100,00 (n. 50 azioni x € 2,00) autorizzando il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali.

DI DARE ATTO, altresì, che per la parte contabile tutta la fatturazione dei servizi di erogazione idrico-potabile e della conduzione e depurazione fognaria relativi al periodo di gestione comunale, saranno di competenza del Comune di Monreale e che il Gestore Unico non potrà subentrare nelle passività e nell'attività della gestione comunale antecedente la data di cessione effettiva del S.I.I.

DI DISPORRE con il presente atto l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato alla stessa AMAP S.p.A., ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.r. n. 19/15 e per la durata stabilita dall'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2045.

DI DARE ATTO che con l'affidamento del S.I.I. in favore dell'AMAP S.p.A. questo Ente provvederà a trasferire alla stessa Azienda le reti ed eventualmente anche mezzi e attrezzature, nonché la titolarità del contratto di fornitura di affitto per la risorsa idrica "Pozzo Termini", in narrativa descritto, e quant'altro afferente al medesimo servizio.

DI DARE ATTO che con l'affidamento del S.I.I. in favore dell'AMAP S.p.A. la stessa subentrerà di fatto e di diritto nelle servitù prediali attive e servitù passive, subentrando al Comune di Monreale nelle concessioni rilasciate da ANAS S.p.A., comportanti oneri finanziari per il pagamento dei relativi canoni.

DI DARE ATTO, altresì, che in mancanza del trasferimento del servizio non si darà luogo alla cessazione della gestione comunale.

DI DARE ATTO, infine, che con successivo provvedimento della Giunta municipale si provvederà alla sottoscrizione delle quote di capitale non di maggioranza di AMAP S.p.A.

DI DARE MANDATO ai Competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dalla cessione del S.I.I. al Gestore Unico AMAP S.p.A., ed in particolare alla formalizzazione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra il Comune e la predetta Società.

DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente atto deriva da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e trova copertura finanziaria alla Missione 09 – Programma 04 – Titolo 02 – Macro-aggregato 02 – Capitolo 332300.

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammessa tutela giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DI DICHIARARE l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Monreale, 8 luglio 2021

IL DIRIGENTE
F.to Ing. Maurizio Busacca

PARERI

Proposta di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** avente per oggetto:

Gestione del S.I.I. nell'ambito del territorio del Comune di Monreale. Adesione alla compagine societaria in AMAP S.p.A., approvazione dello statuto, autorizzazione acquisto quote societarie e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società AMAP S.p.A., ex art.4, comma 11, della L.R. n. 19/2015, per la durata prevista dall'art. 151, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.152/2016.

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Il Dirigente dell'Area esprime parere **FAVOREVOLE,** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Dalla Residenza Municipale, 8 luglio 2021

Il Dirigente
Ing. Maurizio Busacca

Il Dirigente del Settore Bilancio Finanze e Patrimonio, esprime parere **F A V O R E V O L E,** in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Data 09/07/2021

Il Dirigente
Dott. Ignazio Tabone

Valutate le implicazioni positive di natura finanziaria collegate all'uscita dalla gestione crediti di dubbia esigibilità.

STATUTO

AMAP S.p.A.

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

IN DATA 1 GIUGNO 2021

(testo adeguato alle osservazioni di ANAC di cui alla nota prot. n. 0012126 del 10.02.2021 sullo schema di Statuto approvato dall'ATI Palermo con deliberazione n. 12/2020, integrato con le modifiche richieste dal Collegio Sindacale Amap S.p.A. nell'Assemblea dei Soci del 30.04.2021 e revisionato alla luce delle modifiche integrative suggerite nelle pagine 30-31-32 della nota del Segretario Generale del Comune di Palermo prot. n. AREG/650516/2021 del 18/5/2021, allegata alla D.S. n. 51 del 19/5/2021)

ALLEGATO "C"
AI NN. 55899/16414

STATUTO
AMAP S.p.A.

Articolo 1
Denominazione

1. E' costituita una Società per azioni denominata: "AMAP S.p.A." in sigla "AMAP S.p.A." qui di seguito brevemente indicata come "società" con lo scopo di assicurare la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) nell'intero Ambito Territoriale Ottimale Palermo come individuato dalla normativa vigente.
2. La Società è regolata dalle norme di cui al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni e dalle norme del Testo Unico in materia ambientale di cui al D.lgs. 152/2006, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale e regionale, comunitaria ed europea ad essa applicabile, nonché dal presente statuto.
3. La partecipazione alla Società è riservata al Comune di Palermo quale socio di maggioranza, con una partecipazione che non può ridursi al di sotto del 51% (cinquantuno per cento) del capitale, e, per il residuo 49% (quarantanove per cento) di capitale, agli enti locali di cui all'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 149 bis del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.
4. Non è consentita la partecipazione di soci privati.
5. La Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Ente Pubblico (EGA) e dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al limite del citato fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al sopra citato comma costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.
6. La Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci, esercitato previo concerto tra gli stessi, secondo le modalità precisate nel presente Statuto.

Articolo 2
Sede

1. La Società ha sede in Palermo all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.
2. L'Assemblea ha facoltà di istituire o sopprimere, sedi secondarie e rappresentanze, filiali e succursali.

Articolo 3
Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, per conto e nell'interesse dei propri soci committenti, del Servizio Idrico Integrato (SII) affidato dall'Ente d'Ambito (Assemblea Territoriale Idrica Palermo - ATI Palermo) e da assicurare nei termini previsti nella relativa Convenzione di Gestione approvata e sottoscritta dallo stesso

Ente d'Ambito di cui all'art. 147 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 3 della L.r. n.19/2015.

2. In particolare essa ha per oggetto: la gestione del servizio idrico integrato (SII), costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo; la gestione delle reti, separata o integrata con l'erogazione dei suddetti servizi e la realizzazione dei lavori connessi alla stessa gestione delle reti, delle opere e degli impianti ed infrastrutture necessari per la prestazione dei medesimi servizi, nonché l'utilizzo delle reti e degli impianti e delle infrastrutture anche per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione del servizio idrico integrato, quali la produzione di energia alternativa.

3. La Società potrà, altresì, nel rispetto dell'art.4, comma 4, e dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016:

a. provvedere alla progettazione ed eventuale validazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di impianti e reti connessi al ciclo integrale delle acque;

b. svolgere altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi al ciclo integrale delle acque ed alla produzione di fonti di energia alternativa;

c. fornire la consulenza e l'assistenza tecnica, amministrativa e legale ad aziende, enti che operano in settori simili o collegati al proprio, purché facenti parte della propria compagine sociale;

d. provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, quali imprese, istituti di ricerca, Università, a realizzare studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie del settore di riferimento, compresa la formazione professionale;

e. esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connessi, ausiliari, strumentali, accessori o complementari rispetto alle attività di cui sopra e comunque correlate ai servizi a rete, nessuno escluso;

f. svolgere attività nel campo delle analisi di laboratorio, delle prove tecniche della certificazione e della garanzia della qualità;

g. svolgere altre attività idriche, non comprese nel SII, quali la fornitura di acqua ad uso industriale o agricolo, il trattamento del percolato o reflui da espurgo, la gestione di infrastrutture connesse allo smaltimento delle acque meteoriche e la pulizia delle caditoie stradali.

4. Nel rispetto delle normativa vigente, la Società potrà altresì provvedere all'imbottigliamento e commercializzazione di acque minerali o naturali.

5. La Società potrà promuovere e costituire - od assumere o detenere partecipazioni - sia direttamente che indirettamente - in Società, Consorzi ed Enti in genere, sia italiani che esteri, per svolgere o acquisire attività aventi oggetto analogo al proprio, ovvero per acquisire, ai sensi di legge, da parte dei soggetti partecipati (società strumentali) servizi o beni strumentali e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

6. Le Società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.

7. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, potrà anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi.

8. La Società può compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, ovvero concedere ipoteche su beni sociali e prestare garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
9. La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
10. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.
11. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà strutturarsi in divisioni costituenti autonomi rami d'azienda, con conseguenti rilevazioni analitiche di costi e ricavi per l'individuazione dei risultati economico/gestionali delle singole attività svolte.
12. La Società non è assoggettata ad altrui attività di Direzione e Coordinamento anche ai sensi degli artt. 2497 e seguenti codice civile.

Art. 4
Società "In house"

1. La Società, quale strumento organizzativo dei Comuni soci, svolge il servizio di interesse economico generale elencato al precedente articolo, secondo il modello "in house providing" di cui all'art. 16 del D.lgs. 175/2016 ed in applicazione della normativa speciale di settore di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., (così detto "Codice Ambientale") e di cui alla L.r. n.19 dell'11 Agosto 2015 e s.m.i.
2. I Comuni soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi mediante le modalità declinate nel presente Statuto.
3. La Società, in osservanza all'art. 154, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, nonché del quadro regolatorio dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) in materia di tariffa del SII, è tenuta ad applicare la relativa tariffa destinandola all'intera copertura dei costi e degli investimenti del servizio e con obbligo di perseguire l'equilibrio economico finanziario.

Articolo 5
Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31/12/2050.
2. Essa può essere prorogata, o la società anticipatamente sciolta, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Articolo 6
Domicilio

1. Il domicilio dei soci, dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e dei revisori per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta nel sito INI- PEC.

Articolo 7
Capitale e azioni

1. Il capitale sociale è di euro 25.581.337,00 (venticinquemilioni cinquecentottantunomilatretrecentotrentasette/00), diviso in numero 25.581.337

azioni del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna.
2. Le partecipazioni sono rappresentate da azioni, senza emissione dei relativi titoli partecipativi fino a contraria delibera assembleare o fino ad emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie.
3. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto ed a tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci anche se antecedenti all'acquisto di detta qualità.
4. Le azioni sono trasferibili soltanto a enti pubblici locali che affidino in sede di ATI alla società la gestione dei servizi pubblici oggetto dell'attività della Società. Il trasferimento delle azioni a favore di soggetti che non siano in possesso dei suddetti requisiti non ha effetto nei confronti della Società e non può essere annotato sul libro dei soci.
5. E' da considerarsi improduttivo di effetti nei confronti della Società e dei soci ogni trasferimento di azioni idoneo a far venire meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale.
6. Ad eccezione dei trasferimenti posti in essere ed a favore del socio di maggioranza, il trasferimento delle partecipazioni sarà oggetto di prelazione da esercitarsi secondo le disposizioni qui di seguito previste.
7. Il socio (diverso dal socio di maggioranza) che intende trasferire le proprie partecipazioni deve informare con posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A.R. l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ne dà comunicazione a tutti gli altri soci. Questi possono rendersi acquirenti delle partecipazioni offerte, in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, le partecipazioni saranno trasferibili soltanto in favore di altri agli enti locali di cui all'art. 2 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 2670 ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale.
8. All'acquisto ed all'alienazione di partecipazioni sociali si applicano le previsioni di cui agli artt. 8 e 10 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni.

Articolo 8
Strumenti finanziari

1. La Società, con delibera dell'Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari nelle forme consentite dalla legge.

Articolo 9
Obbligazioni

1. La Società può emettere prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
2. L'Assemblea straordinaria delibera l'emissione di prestiti obbligazionari ovvero può attribuire all'Organo Amministrativo la facoltà di emetterli, fissando i limiti temporali e di importo.

Articolo 10
Patrimoni destinati

1. La Società può costituire, con deliberazione adottata dall'Assemblea straordinaria, patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti

c.c.

Articolo 11
Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e, in particolare, nel rispetto di quanto previsto dalle conseguenti deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

Articolo 12
Recesso del Socio

1. Per il diritto di recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 e dall'art. 2437-bis del Codice Civile, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di affidamento e svolgimento del SII.
2. Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.
3. Il valore delle azioni è determinato dall'Organo di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.
4. L'Organo di Amministrazione fa riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
5. In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.
6. Una volta esercitato il diritto di recesso e durante la conseguente fase di liquidazione delle proprie azioni, il socio receduto ha diritto di assistere alle assemblee della società, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 13
Organi della Società

1. Sono organi della Società:
1.1. l'Assemblea;
2.2. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
3.3. il Collegio Sindacale.
2. La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Alla società ed agli organi sociali e di controllo si applicano le previsioni tutte di cui all'art. 6 ed all'art. 11 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n.175/2016.

ASSEMBLEA

Articolo 14
Competenze dell'Assemblea ordinaria

1. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:
a. la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico, degli Amministratori e del

Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Comitato di cui all'art.25 del presente statuto;
b. la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c. la determinazione del compenso degli Amministratori;
d. la periodica fissazione degli obiettivi da assegnare all'Organo di Amministrazione come proposti dal Comitato di cui al successivo articolo 25 ai fini dell'applicazione dell'art.30, comma secondo, del presente Statuto;
e. la determinazione del compenso dei Sindaci, tenendo eventualmente conto di quanto previsto al comma 4 del successivo art.33 del presente Statuto;
f. la nomina, su proposta dell'Organo di Amministrazione e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25) del presente Statuto, del rappresentante delegato chiamato, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ad esercitare il controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative delle società partecipate di cui all'art.3, comma 5, del presente Statuto.
2. L'Assemblea dei soci, allorquando provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione, individua all'interno di quest'ultimo il Presidente ed occorrendo il Vice Presidente, precisandosi che tale ultima carica può essere attribuita soltanto quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
3. Inoltre, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. in tema di controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, è riservata alla competenza dell'Assemblea Ordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25), l'approvazione dei seguenti atti:
I) Piano Industriale Pluriennale da definirsi in coerenza con gli "Schemi Regolatori" dell'Autorità di Regolazione Reti ed Ambiente (ARERA) in materia tariffaria e, quindi, da redigersi secondo la tempistica e gli obiettivi stabiliti dal citato Soggetto Regolatore e tenendo conto di quanto previsto nel Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. 152/2006 (controllo ex ante).
II) Budget annuale corredato da relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e da una previsione di spesa sui servizi strumentali che si intendono affidare alle eventuali società partecipate ai sensi di legge entro il mese di ottobre di ogni anno (controllo ex ante).
III) Relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30 giugno di ogni anno da inviare al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale, contenente gli eventuali scostamenti rispetto al budget annuale, entro il mese di luglio di ogni anno (controllo concomitante).
IV) Bilancio d'esercizio, corredato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6 comma, 4 del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016, e di quant'altro previsto nel presente statuto. Nella relazione di gestione di cui al bilancio d'esercizio si dovrà dare evidenza dello stato di attuazione degli interventi realizzati nel periodo di riferimento e programmati nel Piano Industriale di cui al precedente punto I)

(controllo ex post).

Articolo 15
Competenze dell'Assemblea straordinaria

1.Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria, su proposta dell'Organo di Amministrazione:

a. le modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII e previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, previa acquisizione del parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;

c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;

d. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;

e. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 9 del presente Statuto previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25;

f. l'approvazione, previa acquisizione di parere obbligatorio del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" di cui al successivo articolo 25, dei Piani di Risanamento di cui al comma 2 dell'art. 14 di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. contenenti le misure a salvaguardia della continuità del servizio ed i correttivi sulle cause della crisi di impresa;

g. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'eventuale attribuzione all'Organo Amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'Assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'Assemblea, che mantiene il potere prevalente di deliberare comunque in materia.

Articolo 16
Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo.

2. Essa è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di loro assenza o impossibilità il Presidente dell'Assemblea è designato dagli intervenuti tra di loro.

3. In sede ordinaria l'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. In tale ultimo caso gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione del termine di convocazione nella relazione sulla gestione.

5. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché in Italia.

6. E' anche ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza e/o per audio-videoconferenza, a condizione che:
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e procedere eventualmente alla registrazione dei lavori;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il verbalizzante.
7. L'avviso di convocazione deve in ogni caso indicare:
- il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.
8. L'Assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con messaggio di posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno sette giorni liberi e continuativi prima della data in cui è fissata l'Assemblea.
9. Copia dell'avviso di convocazione di assemblea ed il relativo ordine del giorno sono trasmessi al Comitato di cui al successivo art.25 cui è demandato l'esercizio del controllo analogo.

Articolo 17
Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

1. Nell'avviso di convocazione potranno prevedersi altri giorni per la seconda e l'eventuale ulteriore convocazione.
2. Le Assemblee di seconda o ulteriore convocazione non possono tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
3. Se il giorno per la seconda convocazione o per l'ulteriore convocazione non è già previsto nell'avviso della precedente, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente, con avviso comunicato ai soci con messaggio di posta elettronica certificata o in alternativa con lettera raccomandata A/R almeno sette giorni liberi e continuativi prima della data in cui è fissata l'Assemblea.

Articolo 18
Assemblea totalitaria

1. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.
2. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; comunque, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativo e sindacale assenti.

Articolo 19
Assemblea ordinaria – determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale

1. L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 5 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso.

Articolo 20
Assemblea straordinaria - determinazione del quorum strutturale e del quorum funzionale

1. L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con l'intervento ed il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed almeno il 10 % del numero dei Comuni, soci di minoranza arrotondato per eccesso.

Articolo 21
Norme per il computo del quorum

1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto, laddove esistenti.

Articolo 22
Rinvio dell'Assemblea

1. I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'Assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dimostrino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23
Legittimazione a partecipare alle Assemblee ed a votare

1. La legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare è desunta dalle scritture sociali.
2. Una volta emessi i titoli azionari, la convocazione può prevedere che i soci che intendano partecipare all'Assemblea (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) debbano, almeno due giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa, ove i titoli non siano già in possesso e detenuti della società, depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni possono essere immediatamente ritirate dopo il deposito.
3. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli Amministratori - in seguito al deposito - sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.
4. Qualora nella convocazione non sia previsto l'obbligo del deposito dei titoli (o dei certificati), i soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono esibire in sede assembleare i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.

5.I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 24

Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

1. I Soci possono partecipare alle Assemblee anche mediante delegati, nei limiti e con l'osservanza dell'art. 2372 c.c.

Articolo 25

Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo

1. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato, come definito dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche, così come previste nell'oggetto sociale, per conto degli azionisti, i quali esercitano il controllo analogo nei termini di cui al presente Statuto e per il tramite dell'attività del "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" che dovrà rapportarsi con i Soci.
2. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" - istituito e regolamentato nel presente articolo, in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera d) del T.U. di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. e del comma 5 dell'art.5, lett. b) del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., esercita funzioni di vigilanza, verifica, ed indirizzo strategico, al fine di consentire ai soci, l'esercizio di un controllo sulla Società – preventivo, concomitante e successivo – analogo a quello esercitato sui propri servizi gestiti in modo diretto.
3. Il "Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo" è composto da 5 membri, di cui 3 in rappresentanza del Comune di Palermo e da quest'ultimo designati, e 2 designati dagli altri Comuni, soci di minoranza, individuati tra i legali rappresentanti degli azionisti o loro delegati in via permanente, assicurando, in tal modo, una rappresentatività alle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento.
4. I 2 rappresentanti dei Comuni, soci di minoranza, delle diverse aree territoriali dell'ATO di riferimento, sono eletti nella prima Assemblea utile col voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci in termini numerici, in modo da garantire la rappresentatività territoriale.
5. Ciascun componente del Comitato è referente dei Comuni soci ricadenti nelle dette aree dell'ATO Palermo. Ogni componente, per l'esercizio del controllo analogo congiunto, dovrà rapportarsi e coordinarsi, anche mediante riunioni periodiche, con i rappresentanti legali dei Comuni Soci rappresentati.
6. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di un obbligo di legge non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato o dei suoi membri.
7. I membri del Comitato durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rieleggibili.
8. Nel caso in cui i membri del Comitato non rivestano più la carica di Sindaco, o in caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca di un membro, decadenza dopo tre assenze consecutive non giustificate, il Comitato ne darà comunicazione tempestiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico che, senza ritardo, convocherà un'Assemblea per la nomina del sostituto.
9. Il Comitato elegge, tra i suoi membri, a maggioranza, un Presidente ed un eventuale Vice Presidente che dovrà svolgere tulle le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

10. Il Comitato si riunisce presso la sede legale della Società. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 4 componenti e delibera con la medesima maggioranza di 4/5. Le comunicazioni indirizzate al Comitato devono essere inviate presso la sede della Società.

11. Il Comitato, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle Società per azioni, senza che ciò determini esclusioni dei diritti e degli obblighi di diritto societario, esercita funzioni amministrative di indirizzo strategico e di controllo nei confronti dell'Organo Amministrativo ai fini dell'espletamento del controllo analogo congiunto sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

12. Ai fini della attuazione di quanto previsto al precedente comma 11, l'Organo Amministrativo sottopone a preventivo parere obbligatorio del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, i seguenti atti da approvarsi a cura della competente Assemblea Societaria:

A) Piano Industriale Pluriennale di cui al precedente art.14 comma 3 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

B) Progetto di Bilancio d'esercizio, di cui al precedente art.14 comma 3 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

C) Budget annuale di cui al successivo art. 27 del presente Statuto;

D) Relazione semestrale sull'andamento della gestione di cui al successivo art. 27 del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

E) Nomina del rappresentante delegato di cui all'art.14 comma 1 lettera f) del presente Statuto (Assemblea Ordinaria);

F) Emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

G) Costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

H) Emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 9 del presente Statuto (Assemblea straordinaria);

I) Piani di Risanamento di cui al comma 2 dell'art. 14 di cui al D.lgs. n.175/2016 e s.m.i. (Assemblea straordinaria);

L) Modifiche dello statuto secondo le direttive dell'Ente d'Ambito concedente il SII di cui all'art.15 lettera a) del presente Statuto (Assemblea Straordinaria);

M) Nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori di cui all'art.15 lettera a) del presente Statuto (Assemblea Straordinaria).

13. I pareri resi dal Comitato consistono in manifestazioni di giudizio aventi funzione valutativa ed ausiliaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto.

14. I pareri devono essere resi entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali, in assenza di riscontro il parere si intenderà positivamente reso.

15. I Soci possono richiedere per iscritto al Comitato chiarimenti, osservazioni, informazioni in merito all'attività svolta dalla Società e che la stessa sarà tenuta a fornire.

16. A tal riguardo, il Comitato ha ampio diritto di accesso a tutti gli atti societari, nel rispetto delle previsioni di legge. In esito agli approfondimenti svolti il Comitato può adottare formali atti di indirizzo funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici ed alle decisioni significative relativi alle problematiche dell'area territoriale interessata.

17. L'atto di indirizzo sarà oggetto di valutazione e determinazione da parte dell'Assemblea della Società o dell'Organo di Amministrazione secondo la rispettiva competenza.
18. Il Comitato si confronta con il Collegio Sindacale, con il Revisore Contabile e, ove presente, con l'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001.
19. Il Comitato in occasione della seduta assembleare di approvazione del bilancio annuale d'esercizio, relazionerà circa le attività poste in essere nel periodo di riferimento.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 26
Composizione - nomina - revoca - dimissioni

1. La Società è amministrata di norma da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea ordinaria nel rispetto dei quorum indicati all'art.19, cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
2. L'Assemblea della Società con delibera motivata può disporre che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, di cui 2 in rappresentanza del socio di maggioranza ed uno in rappresentanza dei soci di minoranza e delle aree territoriali di cui al precedente art. 25 comma 3, ovvero da 5 membri, di cui 3 in rappresentanza del socio di maggioranza e 2 in rappresentanza dei soci di minoranza e delle aree territoriali di cui al precedente art. 25 comma 3.
3. La nomina dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci nel rispetto della normativa in tema di società a partecipazione pubblica (art. 11 Testo Unico di cui al D.lgs. N. 175/2016 e s.m.i.) ed ai sensi della legge 12 luglio 2011, n. 120 e avuto riguardo al disposto del D.P.R. n. 251/2012 e s.m.i.
4. L'Amministratore Unico ovvero i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
5. Tutti gli Amministratori devono possedere adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.
6. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e revoca previste dalla normativa vigente.
7. Qualora si dimetta o venga a mancare anche uno solo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, é data facoltà all'Assemblea dei Soci di dichiarare decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero di confermarne la composizione provvedendo alla sostituzione dell'amministratore dimissionario. Gli amministratori nominati in sostituzione scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27
Poteri e competenze

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, salvo quanto per legge è inderogabilmente riservato all'Assemblea dei soci e tenuto conto delle competenze

del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo nei termini stabiliti nel presente statuto.

2. L'Organo Amministrativo è tenuto a dare attuazione alle misure necessarie ad assicurare l'adeguatezza e rispondenza dell'assetto organizzativo e fabbisogno del personale e l'efficiente funzionamento amministrativo, contabile e gestionale della società nel pieno rispetto del modello organizzativo parte integrate del Piano d'Ambito dell'ATO.

3. L'Organo Amministrativo, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, approva per la successiva approvazione da parte della Assemblea Ordinaria:

- la proposta di Budget annuale corredato da relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale e da una previsione di spesa sui servizi strumentali che si intendono affidare alle eventuali società partecipate ai sensi di legge, entro il mese di ottobre di ogni anno (controllo ex ante);
- la relazione semestrale sull'andamento della gestione al 30 giugno di ogni anno da inviare al citato Comitato, al Collegio Sindacale ed al Revisore Legale, contenente gli eventuali scostamenti rispetto al budget annuale, entro il mese di luglio di ogni anno (controllo concomitante).

4. L'Organo Amministrativo predispone programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art.6 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, informandone i soci in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio e dandone conto nella apposita relazione sul governo societario da allegare a corredo del bilancio di esercizio.

5. L'Organo Amministrativo delibera l'assegnazione dei poteri sia all'interno del Consiglio sia da attribuire al Direttore Generale.

6.Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore che verrà investito di particolari poteri.

Articolo 28
Presidente

1.Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicato dall'azionata di maggioranza, possano essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

2.In particolare al Presidente, oltre la rappresentanza legale ed istituzionale e la firma sociale, sono riconosciuti i seguenti poteri:

- presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dirige, coordina e modera la discussione;
- proclama i risultati delle rispettive deliberazioni;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla puntuale attuazione delle predette deliberazioni, delle strategie aziendali, del piano industriale pluriennale e del budget.

Articolo 29
Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente presso la sede sociale.

2. In caso di comprovata opportunità, urgenza o necessità esso può essere convocato

altrove, purché in Italia.
3. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.
4. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica certificata o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore più anziano di età, o dal Vice Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.
7. Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario.
9. Per la validità delle sedute del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica (quorum strutturale). L'Organo Amministrativo ove composto da 3 membri delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, mentre nel caso in cui sia composto da 5 membri delibera validamente con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti (quorum funzionale).
10. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.
11. Ove la Società sia amministrata da un Amministratore Unico le deliberazioni da questi adottate vanno trascritte su apposito libro delle adunanze dell'Organo di Amministrazione a cura del competente ufficio societario.

Articolo 30
Compensi

1. Ai membri dell'Organo Amministrativo viene riconosciuto un compenso annuo stabilito dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni di legge ed in particolare del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e successive sue modifiche e integrazioni, nonché il rimborso delle spese, sempre nei limiti della disciplina vigente. Ai membri dell'Organo Amministrativo si applicano gli articoli 39 della L.R. n. 145 del 1980 e 24 della successiva L.R. n.30 del 2000.
2. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, è consentita la possibilità di corrispondere premi di risultato che riguardino obiettivi già prefissati dal quadro regolatorio di settore e successivamente raggiunti, la cui misura sarà stabilita dall'Assemblea dei soci anche avuto riguardo al risultato di esercizio conseguito.
3. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato ai

componenti degli Organi sociali.
4. Nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, all'Assemblea spetta, altresì, la determinazione di eventuali compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche e/o funzioni.

Articolo 31
Rappresentanza legale

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed eventualmente al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri delegati, spetta la rappresentanza legale della società ed il relativo potere di firma, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.
3. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. I predetti legali rappresentanti potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 32
Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo nomina un Direttore Generale, scelto tra i dirigenti della Società.
2. Per le specificate ragioni di adeguatezza organizzativa l'Assemblea dei Soci può disporre le nomina di un Direttore Generale esterno, scelto tramite apposita selezione ad evidenza pubblica.
3. Per la carica di Direttore Generale sono corrisposti, con le modalità e negli importi stabiliti nell'atto di nomina, un compenso annuo avente carattere di globalità ed il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno sostenuti per ragioni dell'incarico.
4. E' comunque vietato corrispondere al Direttore Generale ed ai dirigenti della società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 c.c.
5. Il rapporto con il Direttore Generale può essere regolato da contratto di lavoro autonomo ed ha durata massima triennale, rinnovabile a ciascuna scadenza, sino al raggiungimento dell'età pensionabile.
6. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche dell'Organo di Amministrazione e delle disposizioni impartite dallo stesso organo.
7. Il Direttore Generale, responsabile del personale societario, coordina il Vice Direttore, ove nominato, ed i dirigenti dei vari Servizi societari e propone all'Organo Amministrativo l'attribuzione delle rispettive deleghe di poteri riferiti ai Servizi affidati alla loro responsabilità gestionale. Egli assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLO

Articolo 33
Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
2. La nomina dei Sindaci è effettuata dall'Assemblea ordinaria scegliendo su una rosa di nomi designati dai soci.
3. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso omnicomprensivo dei sindaci, tenendo eventualmente conto delle funzioni aggiuntive di cui al comma 3 all'articolo seguente.

Articolo 34
Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001

1. L'Organo Amministrativo predispone un regolamento, da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci, dove individuare, oltre ai requisiti necessari, le modalità di nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.
2. Ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza potrà essere riconosciuto un compenso lordo complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso percepito per la carica di componente dell'Organo Amministrativo.
3. Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere attribuite all'Organo di controllo.

Articolo 35
Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti e il controllo contabile non può essere affidata al Collegio Sindacale, ma deve essere affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.
2. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti è conferito per la durata dell'incarico di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei Soci, la quale determina il corrispettivo omnicomprensivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Articolo 36
Parità di genere

1. La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.
2. La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 37
Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, ed i suoi allegati, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dall'Organo Amministrativo in conformità all'articolo 2428 c.c. ed a quella dell'Organo di Controllo (art 2429 c.c.) è presentato all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta giorni quando particolari esigenze lo richiedono.
3. Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, i suoi allegati, la relazione sulla gestione, la relazione sul governo societario e la relazione degli Organi di Controllo devono essere depositati presso la sede sociale e ivi tenuti a disposizione dei soci.
4. Il bilancio annuale può essere soggetto a revisione volontaria da parte di società abilitata, previa preventiva comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo all'Assemblea Ordinaria da assumersi in sede di approvazione del precedente bilancio di esercizio.
5. Gli utili netti risultanti da bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legislazione vigente, dovranno essere destinati dall'Assemblea ad investimenti vincolati sulle infrastrutture del SII in gestione.

SCIOGLIMENTO

Articolo 38
Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge e dalla stessa Assemblea.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Controversie

1. Tutte le controversie che potranno insorgere tra i soci ovvero fra i soci e la società, gli amministratori e i liquidatori sono di competenza del Foro di Palermo.

Articolo 40
Codice Antimafia ed Anticorruzione

1. L'Organo Amministrativo è tenuto al rispetto della normativa in materia di legislazione antimafia ed anticorruzione.

Articolo 41
Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

ALESSANDRO DI MARTINO -
DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.

Registrato in Palermo il giorno 10 giugno 2021 al N. 19447/1T - Pagati euro 356,00.
Copia conforme, redatta su supporto informatico, all'originale formato su supporto cartaceo e da me conservato dell'atto che precede.
Palermo, li 10 giugno 2021
Dott. Enrico Maccarone - Notaio in Palermo (v. firma digitale)

Firmato digitalmente da ENRICO MACCARONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI PALERMO:80030980827

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'Ordinamento Regionale degli EE.LL. vengono nominati tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Mannino, Venturella, Costantini.

La seduta è pubblica. In ottemperanza alle misure adottate dal governo per il contenimento del covid-19, i Consiglieri sono disposti nel rispetto della distanza minima di sicurezza ed utilizzano i dispositivi di protezione individuale.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta deliberativa in esame.

L'Assessore Pupella, chiesta e ottenuta la parola, illustra l'atto in oggetto.

Il Consigliere Lo Coco, chiesta e ottenuta la parola, ricostruisce l'iter normativo che conduce alla proposta in esame e che ne costituisce presupposto di diritto. Chiede quale sarà la quota di partecipazione che avrà il Comune. Chiede: come mai non c'è un'atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale e invece tutto si carica sulle spalle del Consiglio Comunale? La Giunta aveva il dovere di porre in essere un atto di indirizzo.

Il Consigliere Giuliano, chiesta e ottenuta la parola, premette che il servizio, come reso dal Comune, non è efficiente, tuttavia non si ha certezza sulla gestione futura, né del numero delle azioni che il Comune acquisirà.

Il Consigliere Vittorino, chiesta e ottenuta la parola, condivide quanto espresso dai Consiglieri Lo Coco e Giuliano. Chiede: quali tariffe saranno applicate ai nostri cittadini/utenti? Esprime, a nome del gruppo consiliare di appartenenza Forza Italia, voto contrario. Riferisce che il Ministero dell'Interno non impone il trasferimento del servizio all'A.T.I., ma lo pone solo come suggerimento/consiglio.

Il Segretario, chiesta e ottenuta la parola, dà lettura di uno stralcio della nota del Ministero dell'Interno del 6/7/2021 che confuta quanto appena affermato dal Consigliere Vittorino ed evidenzia il tono prescrittivo e perentorio.

Il Consigliere La Corte, chiesta e ottenuta la parola, domanda: se non passiamo ad A.T.I., potrà succedere che non vi siano aumenti delle tariffe? Il personale comunale come sarà utilizzato? Si manterrà un ufficio a Monreale?

L'Assessore Pupella, chiesta e ottenuta la parola, risponde ai quesiti posti. Il Comune non può essere destinatario di Finanziamenti. Si propone di acquistare n. 50 azioni a 100,00 euro. L'Amministrazione chiederà l'apertura di un ufficio nel nostro territorio comunale.

Il Consigliere Lo Verso, chiesta e ottenuta la parola, dichiara: Siamo consapevoli della obbligatorietà del trasferimento ad A.T.I, ciò nonostante non ci esimiamo dall'attivare un'azione politica che possa intervenire per bloccare questo passaggio. Siamo consapevoli che questa battaglia ormai è tardiva perché le scelte sono state già fatte. Prendiamo atto della nota ministeriale che impone il passaggio; siamo contrari a una logica aziendalistica per la gestione del Servizio Idrico. Sarebbe stata auspicabile una gestione consortile, ma ormai la scelta è stata fatta. Dunque ci assumiamo la responsabilità di votare questo atto, con l'auspicio che l'Amministrazione incida sulla gestione per il miglior servizio da rendere alla Città.

Il Consigliere Lo Coco, chiesta e ottenuta la parola, afferma che il passaggio ad A.T.I. non sana la situazione debitoria pregressa su quei cittadini che non pagano il canone idrico. Il Comune non ha intrapreso, negli ultimi due anni, un'azione seria per il recupero dell'evaso, altrimenti non avrebbe avuto queste prescrizioni da parte del Ministero, quindi preannuncia il suo voto contrario.

Il Consigliere Di Verde, chiesta e ottenuta la parola, ricorda al Consigliere Lo Coco che i crediti non riscossi risalgono dal 2014 in poi. Il voto favorevole è sofferto, ma chiede impegno all'Amministrazione perché si facciano gli interessi dei cittadini monrealesi.

Il Consigliere Vittorino, chiesta e ottenuta la parola, preannuncia il suo voto contrario.

Il Consigliere Venturella, chiesta e ottenuta la parola, a nome del gruppo consiliare di appartenenza "La Nostra Terra", afferma: Votiamo l'atto con senso di responsabilità. Ci viene imposto dal Ministero dell'Interno per le scelte sbagliate delle Amministrazioni precedenti. Votiamo favorevole.

Il Consigliere Giuliano, chiesta e ottenuta la parola, afferma che questo voto non è un voto di fiducia all'Amministrazione Arcidiacono, quindi preannuncia l'astensione.

Il Consigliere Costantini lascia l'aula.

Consiglieri presenti n. 18 su n. 24.

Il Presidente procede con la sostituzione del Consigliere Costantini, nella qualità di scrutatore, con il Consigliere Lo Coco.

Il Consigliere Micalizzi rientra in aula.

Consiglieri presenti n. 19 su n. 24.

Il Consigliere La Barbera, chiesta e ottenuta la parola, dichiara : Riteniamo la necessarietà dell'atto.

Poiché non vi sono altri interventi, il Presidente pone in votazione l'atto, per appello nominale.

Consiglieri presenti n. 19 su n. 24.

Voti favorevoli n. 14.

Voti contrari n. 3 (La Corte, Terzo, Vittorino)

Astenuti n. 2 (Giuliano, Lo Coco)

Il Presidente pone in votazione, per appello nominale, l'immediata esecutività dell'atto, che viene approvata dal Consiglio Comunale con il medesimo esito conseguito nella precedente votazione, n. 14 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (La Corte, Terzo, Vittorino), n. 2 astenuti (Giuliano, Lo Coco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura della proposta deliberativa.
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.
Vista la L.R. 48/91.
Visti i pareri espressi in ordine alle citate leggi che al presente atto vengono allegati per formarne parte integrante e sostanziale.
Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente

DELIBERA

DI CEDERE la gestione del Servizio Idrico Integrato e l'affidamento della stessa al Gestore unico d'ambito dell'ATO di Palermo, AMAP s.p.a. di cui alla deliberazione dell'assemblea Territoriale Idrica di Palermo n. 10 del 27/09/2018, ai sensi del D. Lgs. 152/2006, della L. R. 19/2015 e s.m.i.

DI APPROVARE lo Statuto della Società AMAP S.p.A., come modificato con la delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 439 del 12.11.2015, formato da 30 articoli, allegato in copia al presente provvedimento.

DI APPROVARE la carta del Servizio Idrico Integrato già approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATI 1 Palermo dell'11/10/2019, che definisce gli impegni che la Società AMAP S.p.A. assume verso i propri utenti nella gestione del servizio idrico integrato. Essa fissa principi e criteri per l'erogazione del servizio, fornisce gli indicatori di qualità del servizio e sottolinea l'attenzione alla necessità dell'utenza.

DI AUTORIZZARE l'acquisizione delle azioni dell'AMAP S.p.A., con sede in Palermo Via Volturno, 2, Codice Fiscale e Partita IVA 04797200823 – Registro Imprese Palermo n. 53832/1999 – R.E.A. Palermo n. 217770, per un corrispettivo complessivo di € 100,00 (n. 50 azioni x € 2,00) autorizzando il legale rappresentante dell'Ente di procedere alla sottoscrizione delle relative quote sociali.

DI DARE ATTO, altresì, che per la parte contabile tutta la fatturazione dei servizi di erogazione idrico-potabile e della conduzione e depurazione fognaria relativi al periodo di gestione comunale, saranno di competenza del Comune di Monreale e che il Gestore Unico non potrà subentrare nelle passività e nell'attività della gestione comunale antecedente la data di cessione effettiva del S.I.I.

DI DISPORRE con il presente atto l'affidamento definitivo del Servizio Idrico Integrato alla stessa AMAP S.p.A., ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.r. n. 19/15 e per la durata stabilita dall'art. 151, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i. sino al 31 dicembre 2045.

DI DARE ATTO che con l'affidamento del S.I.I. in favore dell'AMAP S.p.A. questo Ente provvederà a trasferire alla stessa Azienda le reti ed eventualmente anche mezzi e attrezzature, nonché la titolarità del contratto di fornitura di affitto per la risorsa idrica "Pozzo Termini", in narrativa descritto, e quant'altro afferente al medesimo servizio.

DI DARE ATTO che con l'affidamento del S.I.I. in favore dell'AMAP S.p.A. la stessa subentrerà di fatto e di diritto nelle servitù prediali attive e servitù passive, subentrando al Comune di Monreale nelle concessioni rilasciate da ANAS S.p.A., comportanti oneri finanziari per il pagamento dei relativi canoni.

DI DARE ATTO, altresì, che in mancanza del trasferimento del servizio non si darà luogo alla cessazione della gestione comunale.

DI DARE ATTO, infine, che con successivo provvedimento della Giunta municipale si provvederà alla sottoscrizione delle quote di capitale non di maggioranza di AMAP S.p.A.

DI DARE MANDATO ai Competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dalla cessione del S.I.I. al Gestore Unico AMAP

S.p.A., ed in particolare alla formalizzazione della Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra il Comune e la predetta Società.

DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente atto deriva da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge e trova copertura finanziaria alla Missione 09 – Programma 04 – Titolo 02 – Macro-aggregato 02 – Capitolo 332300.

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammessa tutela giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

DI DICHIARARE l'atto deliberativo immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 3/12/1991, n. 44.

COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori Legali

CITTÀ DI MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
20 LUG. 2021
N. Prot. 17490
Cat. ..... Class. ..... Fasc. .....

SEGR. GEN.
PRES. CONS.
AGR
APT

Al Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio
Al Responsabile del settore Finanziario
Al Responsabile di settore
All'Ufficio Protocollo

Verbale n. 38/2020 del 12/07/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto: **"Gestione del S.I.I. nell'ambito del territorio del Comune di Monreale. Adesione alla compagine societaria in AMAP s.p.a, approvazione dello statuto, autorizzazione acquisto quote societarie e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato alla società AMAP s.p.a, ex art.4, comma 11, della L.R. n. 19/2015, per la durata prevista dall'art. 151, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.152/2016".**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di luglio, alle ore 14:00, in videoconferenza, si riunisce il Collegio dei Revisori Legali dell'Ente, giusta nomina di cui alla deliberazione di C.C n. 42 del 23 settembre 2020 dichiarata immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Giallongo Angelo – Presidente.
- il Revisore Montalto Rosa – Componente.
- il Revisore Apostolato Maria – Componente.

COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori Legali

Il Collegio

Ricevuta via Pec in data 09/07/2021 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Premesso

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 marzo 2018 è stato dichiarato il dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- Che il Comune di Monreale e in stato di dissesto finanziario ed opera ai sensi dell'art.250 del T.U.E.L;
- Che l'art.147, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., stabilisce che i servizi idrici siano organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e che gli Enti Locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'art.143, comma 1, del medesimo decreto;
- Che l'art.147, comma 2, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., stabilisce che le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità

d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato;

- Che con Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015, è stato approvato, tra l'altro, il nuovo assetto normativo in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato e in specie in materia di affidamento del medesimo servizio;
- Che con deliberazione n. 17/IE del 30.01.2018 la Giunta Municipale del Comune di Monreale ha approvato la "Carta del Servizio Idrico Integrato";

Tenuto conto

- Che dai rilievi e delle richieste istruttorie del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – Ufficio I – Consulenza e studi finanza locale – Consulenza per il risanamento degli enti locali dissestati che, con nota prot. n. 91155 del 6 luglio 2021, invita questo Ente ad approvare una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2022 entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione di detta nota, previa adozione di talune misure e azioni;
- Che, tra le misure indicate dal Ministero dell'Interno, "*...al fine di fronteggiare il suesposto quadro finanziario si conferma che l'ente dovrà con sollecitudine programmare una politica di bilancio improntata al perseguimento nel breve medio periodo degli obiettivi qui elencati a titolo non esaustivo:*
- *... l'esternalizzazione della gestione del servizio idrico integrato, ad oggi di fatto caratterizzato da gravi carenze organizzative soprattutto sul piano di una sana ed equilibrata gestione, in fase di realizzazione, dei costi e dei ricavi. La carente gestione delle entrate del servizio genera, infatti, di fatto un consistente accantonamento al FCDE che comprime i poteri di spesa dell'ente intaccando i*

livelli dei servizi indispensabili. Si ritiene inoltre che tale esternalizzazione dovrebbe essere valutata anche in ragione della cogente legislazione in tema di gestione del servizio in ATO, e tenuto altresì conto, sotto tale profilo, dell'appartenenza del comune di Monreale all'ATI Idrica Palermo alla quale contribuisce con il sostenimento di ingenti spese di funzionamento pari a circa euro 28.000,00;

- Che le implicazioni di natura finanziaria correlate all'incidenza sul FCDE sono valutate positivamente.

Visto

- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale;
- la Legge Regionale n.19 dell'11 agosto 2015, "Disciplina in materia di risorse idriche", pubblicata sulla GURS n.34 del 21 agosto 2015;
- l'articolo 5 della Legge Regionale n° 39 del 16/10/1997;
- Il regolamento di contabilità dell'Ente;
- Le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267/2000, lo Statuto dell'Ente, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di area Ing. Busacca e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Ignazio Tabone;

Tutto ciò premesso, tenuto conto e visto

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs 267/2000, esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

COMUNE DI MONREALE

Città Metropolitana di Palermo

Collegio dei Revisori Legali

I sottoscritti danno atto della seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di revisione

Presidente Angelo Giallongo - F.to Digitalmente

Componente Rosa Montalto - F.to Digitalmente

Componente Maria Apostolato - F.to Digitalmente

Letto e sottoscritto

Il Presidente - F.to Dott. M. Intravaia

Il Consigliere Anziano - F.to Sig. G. La Corte

Il Segr. Gen.le – F.to Dott. F. M. Fragale

Pubblicata all'albo comunale dal _____ al _____

Monreale, lì

Il Messo Comunale_____

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Monreale ,lì

Il Segr. Gen.le_____

Ai sensi degli artt. N.n. 12/2 e 16 della L.R. n. 44/91, la presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Monreale, lì 16/09/2021

Il Segr. Gen.le F.to: Dott. F. M. Fragale